COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

48.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (*Approvato dal Senato*) (3573) 526

PRESIDENTE . . 526, 529, 531, 532, 533, 535, 537
AZIMONTI 535
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 529, 533 534, 537
BORRA 527, 537
NUCCI 535
PAZZAGLIA 528, 532, 533, 534, 535
PICCINELLI 531
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 530, 532 533, 535, 537
SULOTTO 526, 528, 534

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

PAG.

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202) . 542

PRESIDENTE 542, 544
ANSELMI TINA, *Relatore* 542
LOBIANCO 542
MONTI 544
PAZZAGLIA 543
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 542
SGARBI BOMPANI LUCIANA 542

Votazione segreta:

PRESIDENTE 544

La seduta comincia alle 10.

ROSSINOVICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private *(Approvato dal Senato)* (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private », già approvato dal Senato, sul quale la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Ricordo ai colleghi componenti la Commissione che è ancora aperta la discussione sulle linee generali di questo provvedimento.

SULOTTO. Desidero esprimere alcune considerazioni di carattere generale su di un provvedimento che riveste la massima urgenza. Nei suoi confronti, infatti, l'attesa è tanto notevole, che ognuno di noi è pressato non solo da appelli e richieste scritte, ma anche da telefonate.

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento che riguarda un fondo speciale di previdenza, mentre da ogni parte si sostiene la necessità di giungere rapidamente ad una soluzione che regolamenti definitivamente, in base a criteri generali, tutta la materia pensionistica. A tale proposito, almeno per quanto ci riguarda, non abbiamo abbandonato l'idea di un fondo unico per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti da enti pubblici o da aziende private.

Tuttavia, poiché il disegno di legge oggi al nostro esame è già stato approvato dal Senato e deriva da un accordo siglato dei sindacati e dal Governo, penso sarebbe errato bloccarlo in attesa di un provvedimento di carattere generale.

Per questo insistiamo per una rapida approvazione, sottolineando che, naturalmente, quando si tratterà di affrontare questi problemi da un punto di vista generale, « unificazione » non vorrà certo dire « unificare a livello più basso »; nel momento, cioè, in cui entreremo nel merito del problema dei minimi di pensione, avremo modo di ribadire il concetto relativo all'esigenza di regolamentare la materia con criteri di carattere generale validi per tutti. Siamo, comunque, altrettanto decisi a mantenere le posizioni di miglior favore che alcune categorie hanno già ottenuto.

Stando così le cose, ripeto, sarebbe nostro desiderio poter immediatamente passare all'esame degli articoli e quindi concludere; per questo, mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni.

Il relatore, riferendosi come paragone alla legge n. 153, ci ha fatto osservare una anomalia, e cioè che questo disegno di legge prende in considerazione, ai fini sia del pagamento dei contributi sia del calcolo della pensione, non la retribuzione globale – come stabilisce la legge n. 153 – ma una retribuzione limitata ai minimi sindacali, agli scatti, alle indennità di contingenza, lasciando da parte un numero di voci abbastanza notevole. Se la memoria non mi tradisce, il relatore ha parlato di ben 23 voci dimenticate, e di altre 17 voci non comprese nella retribuzione.

Le federazioni sindacali dei lavoratori elettrici hanno inviato a tutti noi un documento che ritengo debba essere tenuto in attenta considerazione, essendosi questa categoria di lavoratori preoccupata di garantire un livello pensionistico non inferiore al livello stabilito dalla legge n. 153, e nello stesso tempo di non premiare gli stipendi particolarmente elevati, e soprattutto quelli dei lavoratori che hanno la possibilità di stabilirseli in una determinata misura. Pertanto, nel momento in cui essi hanno preso in considerazione il minimo, gli scatti, le mensilità in più, ecc., hanno anche considerato alcuni elementi che stabiliscono la scala dei valori tra l'ultimo dei lavoratori ed i lavoratori delle categorie più elevate, lasciando da parte tutte quelle componenti della retribuzione aventi un carattere personale, e che possono pertanto essere stabilite con criteri di carattere particolare, e persino discriminatori.

Riteniamo, pertanto, che le disposizioni relative alla fissazione della retribuzione debbano essere approvate, perché in grado di impedire quanto già sta accadendo, e cioè la premiazione degli alti gradi. Vorrei a tale proposito ricordare che, al momento dell'approvazione della legge n. 153, un solo pensionato della previdenza sociale riscuoteva la pensione massima, ammontante a 323 mila lire mensili, mentre oggi, dopo la legge suddetta, senza limiti massimi, abbiamo circa 4 mila pensionati che superano il mezzo milione al mese, ed altri 6-7 milioni di pensionati della previdenza sociale che continuano a percepire intorno alle 38-40 mila lire al mese.

È per questo motivo che riteniamo che il criterio adottato dal disegno di legge tenda ad eliminare le sperequazioni che si erano determinate attraverso l'applicazione della

legge n. 153. A nostro avviso, commetteremmo un errore se introducessimo i criteri della legge n. 153 in sostituzione dei criteri concordati in sede sindacale, riproposti nel provvedimento in esame e illustrati nella memoria inviataci dai sindacati.

Per quanto riguarda il livello delle pensioni, è vero che il provvedimento in esame fissa un livello superiore a quello stabilito dalla legge n. 153, almeno in percentuale (parlo dell'88 per cento con 45 anni, anziché dell'80 per cento con 40 anni). Però, se teniamo conto che questo 88 per cento è riferito ad una retribuzione che non è piena ma è parziale – proprio in relazione al fatto che sono stati presi in considerazione gli elementi principali che compongono la retribuzione –, questo 88 per cento, soprattutto per le categorie più basse, si porta intorno al 75-80 per cento e per le retribuzioni più elevate questo salto in basso è notevolmente più sensibile. Cioè, mentre per le retribuzioni più basse questo 88 per cento si allinea al livello stabilito dalla legge n. 153, per quelle più elevate scende molto al di sotto dell'80 per cento, va al 75 per cento; criterio questo che era già adottato per la previdenza sociale anteriormente all'applicazione della legge 153.

La legge ha anche alcune posizioni di miglior favore. Mi riferisco al congegno che riguarda la scala mobile.

È un congegno notevole, migliore di quello della legge n. 153 e che dovremo prendere in considerazione nel momento in cui affronteremo tutta la materia. Praticamente, la scala mobile applicata a questi lavoratori non è riferita esclusivamente alla lievitazione dei prezzi, al costo della vita, ma alla lievitazione dei salari. Siamo convinti che essa debba essere applicata ai lavoratori coperti dal Fondo generale, in quanto è assurdo che un lavoratore che vada in pensione oggi al 74 per cento debba veder ridotto, fra dieci anni per esempio, questo 74 per cento al 60 per cento.

Per quanto riguarda i minimi, il disegno di legge ne prevede di sensibilmente più elevati rispetto a quelli dei lavoratori che fanno capo al Fondo generale. Ciò dovrebbe rappresentare un precedente notevolmente interessante per garantire non solo un dibattito ma anche una soluzione molto vicina nel tempo, per quanto riguarda il problema dei minimi, che abbiamo all'ordine del giorno e che dobbiamo affrontare con tutta l'energia necessaria.

Per tutte queste considerazioni siamo convinti che questo provvedimento debba essere approvato nel testo che è al nostro esame e siamo disponibili per un esame immediato degli articoli in vista di una rapida approvazione.

BORRA. Siamo di fronte ad un provvedimento che ha degli aspetti e delle motivazioni positive. Inoltre, esso è frutto di un accordo sindacale. Certamente, non è colpa dei sindacati se essi cercano di ottenere di più, anche se qualche volta sarebbe bene che i sindacati di talune categorie sentissero di più la solidarietà di classe.

Con questo disegno di legge, comunque, si mette un'ipoteca su tutto il sistema pensionistico. Io credo che non possiamo varare a cuor leggero un provvedimento, senza pensare che esso deve segnare un traguardo per tutti i lavoratori, e non solo per quelli di una data categoria. Abbiamo approvato delle leggi che, sotto certi aspetti, hanno prodotto delle sperequazioni che sentiamo vive nel paese: non vorrei, dunque, che con questa « leggina » creassimo altre sperequazioni. Si dice che il disegno di legge non richiede una contribuzione dello Stato: però non possiamo nasconderci dietro un dito. Sappiamo benissimo che il contributo dello Stato può venire in molti modi. Per esempio: si può chiedere un aumento del costo del servizio pubblico erogato da questa categoria. Proprio per aver creduto nella nazionalizzazione dell'energia elettrica è bene tenerne conto, per richiamare i sindacati ad una certa responsabilità di fronte a questi problemi.

Questi sono i motivi di perplessità che abbiamo nei confronti di questa legge, anche se ci rendiamo conto che essa non può non essere varata in quanto è molto attesa. Ma noi certamente avremmo meno perplessità se il Governo ci potesse assicurare che certe innovazioni qui contenute saranno estese a tutti i lavoratori soggetti all'INPS.

Noi abbiamo avuto, in proposito, positive precisazioni da parte dell'organizzazione dei lavoratori della CGIL. Inoltre, appare positivo il fatto che la retribuzione soggetta a contributo non escluda l'indennità particolare relativa alle trasferte. Credo che questo sia un punto da approfondire, perché potrebbe evitare il gonfiamento delle retribuzioni finali, anche se i sei mesi da prendere in considerazione per il computo della retribuzione ai fini del calcolo della pensione mi convincono fino ad un certo punto, perché

sappiamo che vi possono essere promozioni ad arte per gonfiare la pensione.

Vi sono altri aspetti positivi per i lavoratori, che però pongono dei problemi nei confronti dell'INPS. Su quanto è stato detto dall'onorevole Sulotto circa i livelli delle pensioni ho i miei dubbi, e continuo a ritenere che esistono norme di privilegio, anche in relazione all'età fissata per le assunzioni da parte dell'ENEL.

All'articolo 3 è contenuto un'altra innovazione certamente positiva, relativamente ai periodi di servizio utile per la pensione del Fondo: ma anche a questo proposito si creano sperequazioni nei confronti dei lavoratori delle altre categorie. Qui, il minimo di pensione è stabilito intorno alle 40 mila lire mensili, mentre per le pensioni INPS non si è ancora arrivati alle 30 mila lire mensili; altre sperequazioni si rilevano per gli aumenti di « scala mobile », che sono maggiori rispetto a quelli delle altre categorie.

Non incolpo, certo, i sindacati di questa situazione, in quanto la loro funzione è proprio quella di ottenere miglioramenti; faccio solo rilevare che, in sostanza, si tratta del contenuto di un accordo sindacale di categoria, che in un certo senso siamo forzati a recepire in una legge.

Quanto poi all'ammontare delle pensioni, vorrei fare la proposta di tassare le pensioni di una certa consistenza, poiché questo non è un problema che interessa soltanto l'INPS; in sostanza, si vengono a prendere pensioni a livello più alto dei contributi versati: è quindi logico che questo tipo di pensioni venga tassato.

Dal momento che c'è molta attesa per questo provvedimento siamo dell'avviso che lo si debba varare, però dobbiamo impegnarci anche a essere solidali con le altre categorie. A questo proposito l'assicurazione del Governo per l'estensione di questi benefici a tutti i lavoratori varrebbe certamente a fugare le nostre perplessità.

Mi riservo, quindi, dopo le comunicazioni del rappresentante del Governo di presentare emendamenti circa la tassazione delle alte pensioni.

PAZZAGLIA. Il disegno di legge che stiamo esaminando recepisce, in gran parte, le clausole dell'accordo stipulato dai rappresentanti sindacali di categoria il 7 novembre 1969. In taluni punti, inoltre, il presente provvedimento dovrebbe colmare le lacune della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di assicurazione generale obbligatoria.

A mio avviso, invece, il disegno di legge è per taluni aspetti inferiore al contenuto della citata legge, che dovrebbe essere valida per la totalità dei lavoratori.

Sostanzialmente, con questo disegno di legge si vuole modificare la base contributiva pensionabile, in parte limitando quella che era prevista con la legge 3 febbraio 1963, n. 53, in parte limitando quella prevista dalla già citata legge generale, n. 153. In questo modo si introduce un criterio che contrasta con i princìpi generali in materia di pensioni, che si richiamano al principio di eguaglianza fra tutti i lavoratori.

La retribuzione percepita dal lavoratore è proporzionata al tipo di lavoro svolto ed alle responsabilità connesse; la pensione è proporzionata, secondo certi parametri, alla retribuzione stessa ed al numero degli anni a cui si riferisce il servizio prestato dal lavoratore. Vorrei far presente ai colleghi questa considerazione con molta serenità e senza eccessi polemici.

Se accettiamo il principio per cui vi è proporzionalità tra retribuzione e contributi e tra contributi e pensioni, affermando in sostanza che la pensione non è altro che salario differito, non possiamo poi illogicamente stabilire di concedere questo salario differito per intero ad alcune categorie di lavoratori e parzialmente ad altre, che pure durante tutti gli anni di lavoro prestato hanno pagato in misura proporzionale alla retribuzione percepita i contributi per la pensione.

La verità è che il vizio di impostazione del problema è quello non voler tener conto che si debbono – per usare un termine che è nel neologismo di sinistra – porre i problemi che stanno « a monte » e non soltanto quelli che stanno « a valle ». Se volete stabilire una pensione differenziata o stabilire un principio secondo il quale non si deve riscuotere una pensione che superi una certa somma, dovete partire dalla considerazione che non si debbono avere retribuzioni che superino determinate somme.

SULOTTO. Tutti gli anni, in occasione dell'esame del bilancio dello Stato, abbiamo presentato proposte di questo tipo.

PAZZAGLIA. Allora, non potete stabilire che, per una categoria, la pensione non deve essere proporzionata alla retribuzione, mentre per altre categorie ciò può avvenire. Questo fu lo spirito della polemica sorta in Assemblea nel corso della discussione della legge n. 153, in relazione alla quale si diceva

di applicare, per certe pensioni, dei massimali, e per altre no. Ora, mi pare che sia una assurdità ritenere giusto che il dipendente di un ente pubblico economico possa percepire una pensione elevatissima e non altrettanto giusto che questo criterio debba valere per i dipendenti di determinate industrie o di determinati altri enti.

E quando, con una legge come questa, si vuole introdurre un principio di calcolo della pensione senza far riferimento alla retribuzione, e quindi pretendendo una contribuzione proporzionata alla retribuzione ma non concedendo una pensione proporzionata alla retribuzione stessa, in realtà non si consegna al lavoratore quello che è il salario differito che gli è stato trattenuto.

Per certe categorie di lavoratori la pensione è una certa aliquota, fino all'88 per cento, della retribuzione; per altre categorie la pensione è calcolata sulla base di una aliquota inferiore e i contributi non si pagano in proporzione alla pensione che si andrà a percepire.

Il provvedimento in discussione è in contrasto con il principio al quale mi sono richiamato, per cui un fondo speciale dovrebbe per lo meno garantire una pensione non inferiore a quella pagata dall'assicurazione generale obbligatoria. È vero che in questo disegno di legge sono previste condizioni estremamente favorevoli per i minimi di pensione, ma non posso essere d'accordo su una serie di criteri discriminatori, che fanno a certi lavoratori condizioni di pensione inferiori a quelle garantite dalla legge generale sulla previdenza sociale.

Insomma, per affrontare il problema dei massimi e quello dei rapporti tra pensione e retribuzione bisogna fare il discorso che sta a monte ed al quale noi siamo disponibili. Però, non possiamo vedere intaccato il principio per cui la pensione deve essere proporzionata alla retribuzione. A parità di condizioni di lavoro, deve corrispondere, a parità di retribuzioni, e a parità di retribuzioni differenziate, parità di pensioni: di conseguenza non mi sento di accettare un criterio del genere di quelle contenute in questo provvedimento.

Se volete affrontare il problema dei massimi delle pensioni, abbiate il coraggio di dire che in Italia non ci devono essere retribuzioni superiori ad una certa cifra, e di conseguenza pensioni superiori ad un'altra cifra corrispondente. Se avete il coraggio di porre il problema in questi termini, sono disposto a discutere, e certo di non trovarmi in condizione di dover aprioristicamente respingere le vostre tesi: ; ma la realtà è che vi manca questo coraggio, perché sono proprio i vostri amici che godono degli stipendi più alti, essendo i grossi incarichi di sottogoverno quelli che procurano i maggiori redditi. Parliamoci chiaro, il Governo vuole salvare i suoi amici, che rappresentano uno scandalo nei confronti dei lavoratori che non percepiscono nemmeno il minimo indispensabile, ed il centro-sinistra ha notevolmente aggravato questa scandalosa situazione.

Non vale porsi il problema della pensione per alcune categorie, quando quello che si dovrebbe affrontare è un problema di costume. In questo secondo caso io sarei sempre disponibile per la discussione, ma, certo, per il Governo non è possibile, perché coloro che oggi percepiscono i più alti stipendi rivestono una posizione di primaria importanza nella politica attuale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. L'intervento dell'onorevole Pazzaglia ha richiamato l'attenzione sui princìpi generali del sistema previdenziale italiano, che, accanto ad un'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevede la coesistenza di certe forme di previdenza che sostiuiscono il sistema generale, e – aggiungo – dove esistono altre forme che integrano il sistema di base attraverso particolari normative e prestazioni.

Non posso non convenire che la pensione altro non è se non il salario differito, in quanto il lavoratore, di fatto, si sottopone ad una contribuzione diretta o indiretta, attraverso il datore di lavoro. È chiaro, pertanto, che, al momento del verificarsi di un infortunio o dell'invalidità, oppure dell'evento naturale rappresentato dalla vecchiaia, il lavoratore deve godere di un particolare trattamento strettamente agganciato alla retribuzione generale percepita in precedenza.

Si tratta di un principio fondamentale sul quale ci siamo trattenuti più di una volta, e che restò all'ordine del giorno dell'Assemblea quale stralcio di un articolo del disegno di legge divenuto poi legge n. 153. Nella mia qualità di relatore, mi ero permesso, allora, di disquisire brevemente anche circa la costituzionalità del provvedimento, perché, quando consideriamo una retribuzione da assoggettare a contribuzione, dobbiamo anche ri-

conoscere il diritto alla prestazione. E allora dobbiamo tener presente un fatto: o si crea oppure bisogna trovare nuove soluzioni che un *plafond*, ovvero un limite alla retribuzione massima da assoggettare a contributo, vadano in tale direzione utilizzando lo strumento fiscale. Il fatto è, però, che ancora oggi, per quanto riguarda l'esenzione da imposte, tasse o trattenute, vige il principio stabilito dalla legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, e la colpa è un po' di tutti, che abbiamo demagogicamente ritenuto di mantenere questo sistema anche in relazione a trattamenti pensionistici molto elevati.

Ho sempre pensato – consentitemi di dirlo, onorevoli Sulotto e Pazzaglia – che sarebbe venuto il momento di meditare sulla realtà sempre in evoluzione: pertanto, oggi occorre che ci domandiamo se una persona di 65-70 anni possa veramente avere bisogno di un milione al mese, quando esistono pensioni minime di 25 mila lire. Ma la soluzione del problema, ovviamente, non consiste tanto nel ridurre il milione a 700 o 500 mila lire, quanto nell'aumentare le 25 mila lire.

Qui gioca il principio solidaristico, ed in questo senso dovremmo responsabilmente riesaminare le nostre posizioni politiche, al fine di giungere ad una conclusione di ordine altamente sociale. Infatti, se è vero che riconosciamo la pensione come salario differito, è anche vero che il salario è sottoposto a tasse, imposte ed oneri sociali nel quadro assicurativo; allora, perché non trovare un sistema di contribuzione sulle stesse pensioni, con percentuali progressive in relazione all'entità del trattamento pensionistico? Ciò consentirebbe l'integrazione di tutte le pensioni minime, o di quelle che superano di poco i minimi, in un quadro di larga portata sociale.

Per quanto riguarda il problema della copertura di tali miglioramenti, a me pare che si potrebbe trovare una soluzione attraverso questo ridimensionamento generale delle pensioni più alte, proprio perché si tratta di un problema non di categoria ma sociale.

Nel contesto attuale i fondi sostitutivi non hanno, obiettivamente, alcuna ragione di esistere, poiché non sono altro che la manifestazione di un quadro corporativistico della società, che oggi è senz'altro superato. È per questa ragione che, a mio avviso, si deve partire dalla assicurazione generale di base estesa a tutte le categorie di lavoratori, altrimenti il nostro discorso sarebbe del tutto utopistico.

Dicendo queste cose come relatore, mi auguro di interpretare il pensiero di tutte le parti politiche. Anche per questo motivo chiedo, quindi, che siano poste all'ordine del giorno le mie proposte di legge nn. 2196 e 3293, che intendono tracciare delle nuove linee generali di tutto il sistema previdenziale italiano.

Ritornando al merito del disegno di legge, debbo far rilevare che la mia preoccupazione maggiore si riferisce a certe contraddizioni con la stessa legge generale 30 aprile 1969, n. 153. Vi sono dei punti di questo disegno di legge che fanno a pugni con tutte le nostre precedenti posizioni.

Ritengo, perciò, che ritornando su questi stessi problemi in occasione della discussione delle proposte di cui ho sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno dei nostri lavori, e di altri provvedimenti analoghi, si debba tenere presente la tematica che è stata qui sollevata e soprattutto la possibilità di estendere ad altre categorie i miglioramenti che ci apprestiamo a disporre per gli elettrici.

Si è affermato che qui non c'è partecipazione dello Stato; debbo far rilevare che a pagare, in questo caso, sono proprio i cittadini in qualità di utenti con la tariffa che viene pagata per ogni chilovattore consumato dalla collettività.

Concludendo, debbo dire, così come già avevo rilevato nella mia relazione, che ci troviamo innanzi a un provvedimento che in massima parte recepisce un accordo sindacale. A mio avviso, quando un accordo sindacale, per essere efficace, ha bisogno di una legge, in tal caso il Parlamento è autorizzato a entrare nel merito dell'accordo stesso. Il mio parere, dunque, è favorevole, specialmente perché so quanto il provvedimento sia atteso dalla categoria interessata; nel contempo, però, formulo il voto che le organizzazioni sindacali ed il Ministero del lavoro si siedano al tavolo delle trattative ricordando che esiste un ordinamento positivo generale, e che ogni decisione si deve ispirare ad esso.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Raramente la discussione di un provvedimento di questa natura è stata tanto articolata ed approfondita, a dimostrazione del vivo interesse di tutte le parti politiche e del Governo.

Per quanto mi riguarda, vorrei solo fare riferimento ad alcune considerazioni di carattere generale, sottolineando in primo luogo una cosa: e cioè che anche coloro che hanno dimostrato qualche perplessità hanno finito con l'esprimere, tutto sommato, un giudizio

positivo nei confronti del provvedimento nella sua globalità.

Il nocciolo della questione mi sembra comunque questo: o usciamo dalla logica dei fondi speciali, sostitutivi o integrativi che siano, o rimaniamo purtroppo in essa. Poiché il provvedimento al nostro esame non può, per il momento, essere astratto dalla logica finora seguita – logica che il Parlamento ed il Governo non sono riusciti ad ovviare e correggere nonostante la legge n. 153 – le indicazioni forniteci dagli onorevoli Sulotto, Pazzaglia e Fortunato Bianchi, anche se valide in sè e per sè, non hanno, certo, la forza di correggere un'impostazione che – ripeto, – volere o non volere, risponde alla logica suddetta, e che non è quella dei tanto invocati princìpi generali del diritto presidenziale.

Non è quindi perché esiste un accordo sindacale che il Parlamento dovrebbe ratificare, ma piuttosto per l'urgenza del provvedimento, ed ancor più per le ragioni ricordate dall'onorevole Sulotto (e che il Governo riconosce come valide, avendo direttamente partecipato agli incontri con le organizzazioni sindacali), che il Governo invita la Commissione ad esprimere un voto favorevole. Si è trattato, infatti, di una scelta responsabile nel quadro di una logica che sfugge al principio ispiratore della legge n. 153 ma che, nell'ambito del fondo speciale – così come sarà configurato –, mira a realizzare l'obiettivo di una pensione non discriminatrice rispetto ai trattamenti differenziati antecedenti alla approvazione della legge.

Per quanto riguarda un altro tipo di osservazioni fatte dall'onorevole Pazzaglia, mi si consenta di dirlo, forse in una forma che non pare certo preludere alla disponibilità ad una serena discussione, debbo dire che tutto può essere oggetto di scambio di idee e di approfondimento, se ci si ispira a criteri di equilibrio e razionalità, ma che, se si intende soltanto accusare il Governo di mancanza di coraggio o d'altro, allora aggiungo che tutti abbiamo degli « amici ».

A parte questo, il principio di solidarietà tra le categorie è sempre meritevole di consenso e costruttivo, anche quando si manifesta su princìpi che non possiamo, per tanti motivi, condividere oppure momentaneamente realizzare. Ritengo, pertanto che si debba tener conto delle conclusioni cui è giunto il relatore.

La competenza dell'onorevole Fortunato Bianchi in questa materia è senz'altro notevole, e credo che altrettanto notevole sia lo sforzo che egli ha compiuto per concludere la relazione invitando ad esprimere un voto favorevole rinunciando alla presentazione di emendamenti, atteggiamento che il Governo condivide e auspica sia da tutti seguito, data la grande urgenza del provvedimento. Credo si sia trattato di uno sforzo notevole di ragionamento; ma più ancora è meritevole di apprezzamento la richiesta dell'onorevole Fortunato Bianchi di discutere la sua proposta di legge di generale revisione. Il Governo si associa a questa richiesta di affrontare, sollecitamente, la discussione (che già il ministro del lavoro si è impegnato a fare) del problema generale del sistema previdenziale.

Per quanto riguarda in genere gli accordi sindacali, il Governo deve far rilevare che spesso la forza contrattuale di certe categorie – come questa degli elettrici – non pone le condizioni migliori per far sì che il Governo realizzi obiettivi veramente generali. In questi casi, il Governo non ha alcun altro mezzo all'infuori della mediazione.

Per concludere, a nome del Governo invito la Commissione ad approvare il testo così come è stato trasmesso dal Senato, prendendo nello stesso tempo l'impegno di approfondire tutta la situazione previdenziale italiana, in sede di formulazione di un provvedimento generale che regoli l'intera materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Piccinelli e Tina Anselmi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro della Camera,

a seguito della discussione del disegno di legge n. 3573,

nel sottolineare l'urgenza di porre all'ordine del giorno in una delle prossime sedute le proposte di legge n. 3196 e 3293, contenenti norme per la determinazione della retribuzione ai fini previdenziali

raccomanda al Governo

di non opporsi al loro esame in sede legislativa ».

Faccio presente agli onorevoli presentatori, che l'ordine del giorno non rientra tra quelli previsti dagli articoli 88 e 89 del Regolamento. Prego quindi di volerlo considerare come un intervento nella discussione.

PICCINELLI. Il motivo della presentazione di questo ordine del giorno è maturato nel corso della discussione del provvedimento al

nostro esame. Da tutti, infatti, è avvertita l'esigenza di una normativa di carattere generale che regoli la materia previdenziale e nello stesso tempo armonizzi la disciplina dei fondi speciali.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda la richiesta di discutere globalmente del problema previdenziale, ripeto quanto ho già detto in precedenza, e cioè che il Governo si associa a questa richiesta. Non esistono quindi riserve da parte del Governo nel discutere i provvedimenti indicati nell'ordine del giorno, anche perché si tratta di una iniziativa che giustamente la Commissione può assumere.

Per quanto riguarda la richiesta di discutere tali provvedimenti in sede legislativa, credo che non vi sarà nessuna difficoltà, da parte del Governo, ad associarsi a questa richiesta.

PAZZAGLIA. Voglio chiarire, a proposito di questa richiesta di inserzione di provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, che non intendo dare il mio consenso ad una modifica del programma dei lavori della Commissione già predisposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Sistema di finanziamento e riserva del Fondo*)

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Retribuzione contributiva*)

Sono assoggettati a contributo in favore del Fondo gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

(*Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo*)

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i sueprstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.

Per avvalersi di quanto previsto al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della

previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza o dalla data dell'inizio pel periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo può far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera *a*) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:

a)il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum*, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere la seguente lettera: *c*) « gli altri eventuali periodi di contribuzione nella predetta assicurazione ».

PAZZAGLIA. Il significato dell'emendamento è chiaro; non vogliamo che, a danno del lavoratore, possano restare esclusi altri eventuali periodi di contribuzione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Al collega Pazzaglia mi permetto di ricordare che la legge n. 153 già prevede una delega al Governo per quanto riguarda la armonizzazione dei periodi contributivi fissati dalle varie gestioni previdenziali. La prego di prenderne atto.

PAZZAGLIA. Ringrazio l'onorevole relatore, ma gradirei una diretta conferma dell'impegno da parte del Governo. Avutala, sono pronto a ritirare l'emendamento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso confermare che il Governo intende al più presto attuare la delega.

PAZZAGLIA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Poichè all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(*Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonché i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonché con imprese elettriche private.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.
(*Prestazioni del Fondo*)

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte è dovuta a causa di servizio;

f) ad una indennità *una tantum*, qualora l'iscritto lasci il servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad una indennità *una tantum* in caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito per almeno un anno senza aver raggiunto il limite minimo di contribuzione di cui alla precedente lettera *e*).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore ai sei mesi.

Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

« In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) non potrà essere inferiore a quello che sarebbe stato liquidato all'iscritto o suoi superstiti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In tal caso l'eventuale onere contributivo derivante al pensionato o suoi superstiti per la maggiore aliquota a suo carico previsto dalla predetta assicurazione generale obbligatoria verrà recuperato con trattenuta, fino alla sua estinzione, sull'importo della pensione corrisposta, nella misura del 5 per cento della stessa, mentre l'eventuale maggiore onere contributivo derivante al datore di lavoro verrà da questi versato in dodici rate mensili. L'esercizio di tale garanzia viene richiesta dall'iscritto o dai superstiti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ».

Gli onorevoli Azimonti e Pazzaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« L'iscritto al fondo, o il lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione, ha facoltà di optare per la pensione calcolata secondo la normativa prevista dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, ove essa risulti allo stesso più favorevole ».

SULOTTO. Stiamo discutendo una legge che stabilisce determinati criteri per quanto riguarda sia i contributi sia le pensioni. Allora, per quale motivo si dovrebbe stabilire che il calcolo delle pensioni deve essere effettuato in base ai criteri di un'altra legge? A me sembra una cosa strana. Noi stiamo discutendo di un fondo sostitutivo, e non integrativo, del regime previsto dalla legge n. 153; pertanto, mi sembra che questi emendamenti non possano nemmeno essere presi in considerazione.

PAZZAGLIA. L'emendamento prevede anche un diverso onere contributivo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. A mio avviso è più preciso l'emendamento del collega Pazzaglia; il principio sostenuto dallo onorevole Pazzaglia, che io posso anche condividere, è che, trattandosi di una forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, occorre qui almeno garantire quel tipo di trattamento. Trattandosi di minimi non possiamo diminuire la loro misura. E qui mi riferisco, ancora una volta, alla richiesta di iniziare sollecitamente il dibattito sui provvedimenti generali in materia previdenziale.

In considerazione di questa futura discussione, prego i colleghi Pazzaglia e Azimonti di voler ritirare i loro rispettivi emendamenti.

AZIMONTI. La presentazione del mio emendamento deriva dal fatto che mi è sembrato anacronistico che il legislatore vari una legge, che, se pure frutto di accordi sindacali, prevede un trattamento pensionistico inferiore a quanto già previsto nella legge generale in materia di pensioni.

Non posso, però, sottovalutare le considerazioni svolte dal collega Sulotto e dal relatore; né posso dimenticare che il problema non si ritiene chiuso, avendo accetto il Governo l'ordine del giorno presentato dal collega Piccinelli.

In considerazione, infine, del fatto che l'eventuale accoglimento di modifiche comporterebbe un rinvio all'altro ramo del Parlamento con ulteriore ritardo per l'entrata in vigore del provvedimento in questione, ritiro il mio emendamento consegnandolo agli atti del Parlamento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio lo onorevole Azimonti per la sensibilità dimostrata.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Pazzaglia, mi trovo consenziente con quanto affermato dal relatore: si tratta di un problema che si includerà nel quadro generale che stiamo prefigurando.

Prego l'onorevole Pazzaglia, quindi, di non insistere per una votazione che, in ipotesi negativa, boccerebbe un principio che vale, invece, la pena di inserire nel quadro generale.

PAZZAGLIA. Non posso ritirare il mio emendamento; anzi chiedo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento, (in qualità di rappresentante di gruppo), che venga votato per appello nominale.

Abbiamo infatti di fronte a noi una norma che non darebbe modo ai pensionati, e a coloro che andranno in pensione fra poco, di godere di un trattamento equo; essi avrebbero addirittura un trattamento inferiore a quello previsto dalle norme generali in materia di pensioni. A mio avviso, qui occorre, inderogabilmente, stabilire un principio di equità con le altre categorie.

NUCCI. Chiedo, in qualità di rappresentante di gruppo, che questo emendamento venga votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Pazzaglia.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldovrandi, Alini, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Caponi, di Marino, Gramegna, Lobianco, Monti, Nucci, Pavone, Pazzaglia, Piccinelli, Pochetti, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana e Sulotto.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(*Pensione per i lavoratori in miniera*)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello

compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Pensione diretta - Criteri di calcolo*)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

In caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianità contributiva, non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso d'invalidità non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidità sia insorta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.

L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per pento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione è sospesa. Essa è ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 7-bis:

ART. 7-*bis*.

Qualora la pensione superi le 400 mila lire mensili saranno operate le seguenti riduzioni:

10 per cento sulle somme comprese fra le lire 400 mila e 500 mila;

13 per cento sulle somme comprese fra le lire 500 mila e 600 mila;

16 per cento sulle somme comprese fra le lire 600 mila e 700 mila;

20 per cento sulle somme comprese fra le lire 700 mila e 800 mila;

25 per cento sulle somme in eccedenza alle 800 mila lire.

Le somme così ricuperate saranno versate al Fondo sociale dell'INPS.

BORRA. Dopo le dichiarazioni del sottosegretario, che mi pare abbia invitato ad accantonare per il momento questo problema, lasciando prevedere che sarà affrontato diversamente, io ritiro l'articolo aggiuntivo, anche per non ritardare l'approvazione del disegno di legge. Lo trasformerò, però, in un ordine del giorno.

In merito all'intervento dell'onorevole Pazzaglia, io credo che ognuno di noi su que-

sti problemi parta da una particolare visione sociale di fondo e probabilmente la mia è diversa da quella dell'onorevole Pazzaglia. Per noi, anche nelle pensioni, deve valere il principio di un minimo vitale prioritario rispetto a tutto il resto. Purtroppo, la situazione è quella che tutti conosciamo, per cui per le pensioni non possiamo concretare questo minimo vitale come vorremmo.

Eppure sappiamo che si tratta di gente che ha pagato i contributi, quando lavorava, con riferimento al valore della lira in quel determinato momento, per cui avrebbero diritto ad una pensione più alta.

Responsabilmente, sappiamo che non si può dare quello che sarebbe doveroso dare sul piano umano. Bisogna evitare, però, le grosse sperequazioni, tanto più che dobbiamo constatare che, oggi, delle pensioni raggiungono il doppio o il triplo rispetto ai contributi pagati. Ecco perché noi riteniamo che bisogna partecipare queste alte pensioni alla solidarietà generale con un contributo al Fondo sociale. Questa partecipazione esiste per i lavoratori dell'INPS che, con il versamento di loro contributi, sostengono una parte degli oneri per certe categorie che non hanno versato i contributi in passato.

Quindi, nel ritirare l'articolo aggiuntivo, presento il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro della Camera,

invita il Governo

a favorire provvedimenti di legge che sul piano di una solidarietà generale impegnino le categorie che si avvalgono di fondi speciali pensionistici a partecipare, soprattutto attraverso contribuzioni delle pensioni che raggiungono un certo livello, al Fondo sociale INPS ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono favorevole.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ricordo che il relatore in precedenza ho sottolineato il fatto che non sarà certamente questo lo strumento essenziale per giungere agli obiettivi di fondo che, invece, vogliamo raggiungere, anche se riconosco i motivi validi della solidarietà generale tra le categorie, che rispondono alla sensibilità sociale dei proponenti e della Commissione.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno, sempre nel quadro delle considerazioni esposte precedentemente nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Borra, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BORRA. No, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli dall'8 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(*Invalidità ordinaria – Invalidità o morte per causa di servizio*)

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di svolgere la sua attività professionale e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tal fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità a mezzo di medici di sua fiducia.

L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidità e può contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.

La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato e il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico è nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio è atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguimento delle finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio spetta al Comitato amministratore del Fondo, il quale può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo.

Le contestazioni o i ricorsi di cui ai precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Pensione ai superstiti*)

In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, lettera *e*), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata al momento del decesso.

Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Pensioni minime*)

L'ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia non può essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non può essere inferiore a lire 390 mila annue.

In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non può essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(*Adeguamento delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subìto variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del Comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Su questo articolo, per analogia potrebbe sorgere una questione del genere di quella sollevata per altri provvedimenti dall'onorevole Pazzaglia; e relativa alla facoltà del Governo di modificare aliquote previdenziali. In proposito, posso ricordare un precedente, relativo ad una delega del genere, per la quale il deputato Conti, nella seduta del 20 dicembre 1962, aveva sollevato in questa Commissione il dubbio che la si potesse approvare in sede legislativa, visto il divieto di approvare in tale sede leggi di delegazione. La questione fu posta al Presidente della Camera il quale fece sapere che non sembravano sussistere i motivi che avevano indotto il Presidente della Commissione a inviare una lettera sulla questione, e che pertanto la discussione in sede legislativa poteva continuare qualora non venissero sollevate delle eccezioni formali.

Su questo problema abbiamo anche un parere espresso dal professor Mattia Persiani, autorevole studioso di diritto del lavoro, che io mi permetto di riferire: « In conformità al principio accolto dall'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, quest'ultima non solo impone l'obbligo contributivo, ma ne determina anche l'ammontare. Ciò non avviene, però, secondo criteri costanti. A volte i contributi sono determinati in misura fissa, altre volte sono determinati, invece, in misura proporzionale della retribuzione o, come ad esempio avviene per gli avvocati e procuratori, del reddito professionale. Retribuzione o reddito professionale costituiscono, in questi casi, la base imponibile che deve essere valtata secondo i criteri stabiliti dalla legge (così per la retribuzione dei lavoratori subordinati, di cui all'articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153), la quale determina l'ammontare del contributo indicandone il tasso e, cioè, la percentuale rapportata alla base imponibile. In alcuni casi, però, il tasso è fissato, o può essere variato, con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale (così, ad esempio, per i contributi dovuti all'istituto di previdenza dei dirigenti di aziende industriali: articolo 6, legge 27 dicembre 1953, n. 697); altre volte, la determinazione è lasciata all'ente previdenziale. Quest'ultima situazione ricorre, ad esempio, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le cosiddette tariffe dei premi di assicurazione sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed approvate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale (articolo 40, testo unico 30 giugno 1965, n. 1124). Altre volte ancora, può essere attribuito all'ente previdenziale il potere discrezionale di imporre o meno contributi suppletivi (si veda così per l'assicurazione contro le malattie degli artigiani l'articolo 23 *c*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533). Tuttavia, in tutti questi casi, si ritiene che il precetto costituzionale dell'articolo 23 non verrebbe violato, in quanto la legge avrebbe già determinato l'obbligo contributivo con sufficiente esattezza e l'eventuale discrezionalità attribuita agli enti previdenziali non sarebbe così ampia da alterare la natura dei contributi. La legge demanderebbe al potere esecutivo solo il compito di fissare un elemento rilevante ai fini della disciplina di una prestazione, mediante un atto che è sostanzialmente un regolamento delegato ».

Non è che con questo voglia considerare chiuso il problema; tuttavia, ho voluto fare queste comunicazioni come un orientamento per la futura attività della Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(*Indennità* una tantum)

L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad una indennità *una tantum* pari ai venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione

superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta al Fondo che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purché questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo.

In ogni caso, la detrazione non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria è posta a carico del Fondo.

L'indennità prevista dal presente articolo non è dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Riliquidazione delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956 è integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con rivalutazione ulteriore degli importi così ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964 e 27 giugno 1967, nonché nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, è applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo*)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Indennità* una tantum *ai superstiti*)

In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali.

Dalla predetta indennità deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del cinquanta per cento dell'indennità; l'eventuale differenza è a carico del Fondo.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Tredicesima rata di pensione*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Trattamenti di pensione dei dirigenti*)

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il *pro rata* di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati:

a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Decorrenza delle norme*)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e sempreché da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

L'esercizio di detta facoltà comporta:

a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;

b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum* – maggiorato degli interessi legali – che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera *a*), e quinto comma dell'articolo 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto

alla misura degli assegni familiari corrisposta ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato nel suo complesso a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri n. 359, Novella ed altri n. 795, Storti ed altri n. 804, Polotti ed altri n. 981, Bonomi ed altri n. 1992, Sgarbi Bompani Luciana n. 2054, Anselmi Tina ed altri n. 2201, Anselmi Tina ed altri n. 2202 per le modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido, e per la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici esercenti attività commerciali e alle lavoratrici artigiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri n. 359, Novella ed altri n. 795, Storti ed altri n. 804, Polotti ed altri n. 981, Bonomi ed altri n. 1992, Sgarbi Bompani Luciana ed altri n. 2054, Anselmi Tina ed altri n. 2201, Anselmi Tina ed altri n. 2202, per le modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido e per la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici esercenti attività commerciali e alle lavoratrici artigiane.

Mi sembrerebbe opportuno continuare oggi la discussione sulle linee generali, per passare domani mattina all'esame degli articoli.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. La motivazione con la quale ieri il sottosegretario Cattani, in Commissione bilancio, ha chiesto di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, mi ha lasciata molto perplessa.

Per quanto riguarda un altro aspetto particolarmente interessante relativo agli organi incaricati dei controlli, sarebbe opportuno concordare un incontro tra il Comitato ristretto, le organizzazioni sindacali e gli esperti per i problemi sanitari al fine di arrivare ad orientamento comune che porti a una valida soluzione di questo problema.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Non entro nel merito della questione perché, non essendo stata presente alla riunione, non ero a conoscenza delle dichiarazioni del sottosegretario Cattani. Per quanto mi riguarda come relatore del provvedimento, sono stata invitata dal ministro del tesoro per considerarne insieme la parte finanziaria. L'incontro è avvenuto al Ministero, ed il Governo ha tolto le sue riserve.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Luciana Sgarbi Bompani, desidero farle presente che il Ministero del lavoro si è ieri adoperato per evitare che il Ministero del tesoro si pronunciasse negativamente sul provvedimento. Comunque l'importante è che il parere non sia negativo, e che pertanto si possa entrare nel merito della legge.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Anche per quanto riguarda gli oneri, abbiamo bisogno di sapere come stiano veramente le cose, perché qualcuno parla di 90 miliardi, mentre uno studio fatto dagli esperti del Ministero parla di 23 miliardi.

PRESIDENTE. Proseguiamo, dunque, nella discussione sulle linee generali.

LOBIANCO. Desidero apportare il mio modesto contributo al varo di un provvedimento tanto atteso dal mondo del lavoro, ed in particolare dalla sua componente femminile. Dopo essermi congratulato con il Comitato ristretto per il brillante lavoro svolto, desidero fare alcune brevissime considerazioni sul titolo relativo alla corresponsione del premio di natalità alle lavoratrici madri, ed in particolare alle coltivatrici dirette.

Mi piace sottolineare che il Comitato ristretto ha voluto così recepire quanto contenuto nella proposta di legge n. 1992, e mettere in evidenza che il provvedimento che stiamo per approvare accoglie in tal modo non solo le aspettative, ma anche le giuste rivendicazioni del settore del lavoro autonomo, perché la tutela delle lavoratrici madri risponde non solo ad un interesse fondamentale del mondo del lavoro, ma all'interesse della intera comunità nazionale.

Oggi, con il testo al nostro esame, ci si propone di introdurre le modifiche che già erano state auspicate nel corso della passata

legislatura, in tal modo cercando di eliminare alcune notevoli discrepanze. Con questo testo unificato, ci accingiamo ad accogliere le richieste più volte avanzate dal mondo del lavoro autonomo, accentuando così la tendenza già manifestata dallo Stato italiano a riconoscere al lavoratore autonomo gli stessi diritti ed il trattamento riservato al lavoratore dipendente. Ed in effetti era anacronistica e discriminatoria la distinzione tra lavoratrice dipendente e lavoratrice autonoma, e non si comprendeva perché, di fronte ad identiche prestazioni e ad eguali rischi, continuasse a sussistere tale sperequazione.

Ci siamo battuti più volte perché il sistema previdenziale potesse rappresentare per il lavoro autonomo, ed in particolare per il lavoro autonomo femminile, un reddito indiretto. È assolutamente priva di fondamento l'affermazione che il lavoro autonomo femminile è diverso da quello dipendente, perché sappiamo benissimo a quali conseguenze porta l'eccessivo sfruttamento di tale tipo di lavoro, e ci siamo resi conto di come spesso le lavoratrici siano costrette a prestare la propria opera fino al giorno precedente il parto, perché devono contribuire alla produzione dell'azienda.

Oggi, sovente, la coltivatrice diretta non è più una semplice prestatrice d'opera, ma è la responsabile, la conduttrice dell'azienda; questa nuova situazione è già stata presa in considerazione da altri paesi europei, dalla Francia per esempio, e noi oggi non facciamo che adeguarci a quanto altri componenti la CEE hanno fatto in favore delle lavoratrici di questo settore.

Ciò darà senz'altro non solo un maggiore incoraggiamento a proseguire quell'attività che oggi nell'agricoltura presenta delle difficoltà, ma anche un premio alle nostre donne lavoratrici e coltivatrici dirette.

PAZZAGLIA. Come risulta dagli atti parlamentari, io presentai il 29 agosto 1968, insieme con gli onorevoli Roberti e Franchi, una proposta di legge tendente a modificare la legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; il provvedimento prevedeva, altresì, una modifica delle norme che regolano gli asili-nido, ma questa parte è stata stralciata perché altre Commissioni hanno competenza in materia.

La proposta di legge, in sostanza, prevedeva una serie di misure organiche, che erano state sollecitate da decisioni dell'OIL adottate nel 1965 e 1966 e che il nostro ordinamento dovrebbe recepire integralmente, in applicazione dei princìpi dettati dall'articolo 31 della Costituzione.

L'iniziativa che noi avevamo assunto – e che oggi sbocca in un testo elaborato con notevole impegno dal Comitato ristretto – stabiliva alcuni princìpi fondamentali: in primo luogo, l'estensione del campo di applicazione della legge n. 860. Questo perché, nel corso dell'applicazione, si era rilevato che alcune categorie di lavoratrici erano rimaste escluse dalla tutela prevista dalla suddetta legge.

In secondo luogo, stabiliva delle modifiche alle norme relative all'astensione obbligatoria dal lavoro, soprattutto per quella parte dell'astensione che si riferisce al periodo precedente il parto.

In terzo luogo, concerneva l'astensione facoltativa dal lavoro, complementare al periodo dell'astensione obbligatoria; e infine alcune modifiche relative all'assistenza sanitaria, alle camere di allattamento, al divieto di licenziamento, alla mutualizzazione delle ore di riposo per allattamento e alla tutela economica delle lavoratrici, in particolare di quelle autonome.

La proposta di legge n. 359 è stata in parte recepita dal lavoro del Comitato, e la onorevole Tina Anselmi, nel citare le varie proposte di legge, evidenziò un carattere particolare dell'iniziativa che ho avuto l'onore di assumere, fra l'altro con la collaborazione molto impegnativa dei dirigenti del settore femminile della confederazione alla quale mi onoro di appartenere e che devo ringraziare per il contributo determinante dato alla preparazione della proposta di legge. Il carattere particolare era quello dell'estensione dell'assistenza sanitaria per il parto e inoltre dell'applicazione delle norme protettive a tutte le lavoratrici autonome.

In realtà il Comitato ristretto – non farò un discorso molto lungo, perché una parte di queste considerazioni le ho fatte quando ho partecipato alle sedute del Comitato – ha compiuto uno sforzo per andare incontro alle lavoratrici autonome, ma non possiamo non rilevare che non si è raggiunto il limite al quale noi desideravamo che giungesse il legislatore per parificare il trattamento delle lavoratrici. Pertanto, pur nel consenso di ordine generale che possiamo esprimere in ordine al testo elaborato dal Comitato ristretto, alcune istanze restano insodisfatte ed evidentemente noi chiederemmo che il Parlamento le affronti o attraverso degli emendamenti in questa sede o attraverso nuove iniziative legislative, che noi stessi assumeremo nel caso non riuscissimo a modificare il testo.

Certo, la materia è molto difficile e delicata e non ho neanche bisogno di prospettare alcuni aspetti che il relatore ha messo in evidenza e che attengono proprio alla diversa ottica che viene usata nell'assunzione di uomini e di donne, proprio perché esiste un limite oltre il quale l'adozione di misure protettive o di provvidenze a favore delle lavoratrici finisce coll'influire sulla possibilità di occupazione delle stesse.

In questo senso io credo che una soluzione che impegni maggiormente un intervento economico e finanziario da parte degli organi pubblici ridurrebbe sensibilmente questi rischi. Cioè, in sostanza, vedremmo modificata l'ottica con la quale si guarda all'assunzione delle lavoratrici per gli oneri che possono derivare a carico dei datori di lavoro; e si tutelerebbe, nello stesso tempo, l'interesse primario della difesa delle esigenze che riguardano questa categoria di lavoratrici.

Concludo il mio intervento coll'esprimere sodisfazione per il fatto che la nostra iniziativa abbia trovato presso la Commissione l'attenzione che meritava ed esprimo le riserve che ho già sottolineato.

MONTI. Come ha affermato nella sua pregevole relazione la onorevole Tina Anselmi, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento della massima importanza e qualificante della politica sociale italiana.

È vero, come afferma il relatore, che occorre tutelare le donne durante la loro maternità ed armonizzare il diritto al lavoro con le esigenze del bambino, specie nei primi anni dell'infanzia; e se da parte della società non vi è un adeguato rispetto di queste due esigenze, una delle due sarà inevitabilmente sacrificata.

Mi sembra veramente importante equiparare il trattamento economico e giuridico per le lavoratrici madri in tutti i settori produttivi, eliminando le differenze che colpivano, o meglio colpiscono, il settore più debole. Purtroppo ciò capita di frequente e lede un sacrosanto diritto di tutti i lavoratori.

Lodevole, è, poi, lo sforzo di estendere i vari beneficî alle lavoratrici dei settori autonomi, che spesso si trovano in condizioni di grave inferiorità rispetto a quelle delle altre categorie.

Diverse sono le norme qualificanti del provvedimento in discussione. Chi può non essere d'accordo, per esempio, sul diritto previsto all'articolo 13 relativo all'indennità nella misura dell'80 per cento della retribuzione per il periodo di congedo dal lavoro?

Indubbiamente, tutti siamo convinti della validità e opportunità delle diverse norme del provvedimento. Di questo dobbiamo dare atto alla onorevole Tina Anselmi e ai membri del Comitato ristretto.

Occorre, però, essere realistici per quelle che riguarda gli oneri; non possiamo aggravare la situazione dei settori produttivi. Dobbiamo, invece, auspicare un maggiore intervento pubblico proprio in relazione agli oneri. Questi oneri, anzi, non possono non essere fatti a carico della collettività, proprio nell'interesse stesso della collettività, poiché si tratta di risolvere un problema sociale, che attende da lungo tempo soluzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » (*Approvato dal Senato*) (3573).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Caponi, di Marino, Gramegna, Lobianco, Monti, Nucci, Pavone, Pazzaglia, Piccinelli, Pochetti, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana e Sulotto.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO